

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1829)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, BERLANDA, BRUGGER, ZANON**  
e **RUSSO Arcangelo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1974

Modifica dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato stabilito che le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative. Per le azioni emesse al portatore nelle Regioni a statuto speciale a seguito di leggi regionali atte ad agevolare l'impianto di nuove imprese industriali, si è prevista la loro conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974.

È da ricordare che la Commissione interparlamentare, cui spetta di esprimere parere sui decreti delegati in attuazione della legge delega per la riforma tributaria, nell'esaminare lo schema che si è poi tradotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presa in considerazione la situazione che la norma contenuta nell'articolo 74 avrebbe prodotto nei confronti delle tre Regioni a statuto spe-

ciale in cui vigeva, per norma regionale, il principio dell'anonimato dei titoli azionari, manifestò l'opportunità che per la conversione dei titoli fosse assegnato un termine temporale superiore a quello previsto.

Tale più ampio termine, oltrechè all'esigenza di contemperare gli obiettivi prefissi dalle norme con le altrettante valide posizioni di rilevanza costituzionale delle Regioni interessate, corrispondeva anche in pratica alle esigenze poste dall'obbligo di conversione a quelle compagini azionarie che, sorte in base al principio dell'anonimato, hanno problemi di acquisizioni di equivalenti flussi di capitali attraverso canali più difficili e comunque diversi da quelli finora operanti.

La scadenza al 31 dicembre 1974 stabilita dall'articolo 74 modifica pertanto quel piano finanziario che le società si erano pro-

posto creando seri problemi sulla gestione delle aziende.

Questa esigenza trova una piena giustificazione se si va a ricordare che nelle tre Regioni risultano costituite circa n. 2.200 società per azioni in regime di anonimato azionario con un complessivo ammontare di capitale sociale superiore ai 1.500 miliardi.

Tenendo conto del particolare momento in cui l'economia nazionale risente di un complesso di squilibri che si manifestano in modo rilevante nel mercato dei capitali, nel quale il costo del denaro ha toccato punte mai raggiunte in precedenza, il provvedimento si rende indispensabile al fine di evitare lo squilibrio di economie in sviluppo come quelle delle tre Regioni interessate, ove tra l'altro manca un vero mercato di capitali.

A questo scopo si ispira la norma proposta che riproduce sostanzialmente l'opinione

espressa dalla Commissione dei Trenta e che, senza inficiare il principio dell'anonimato dei titoli, consente di protrarre, per le sole situazioni poste in essere prima del 1° gennaio 1974, il regime agevolativo che le tre Regioni avevano accordato in vista del contributo rilevante e in qualche situazione decisivo al progresso di sviluppo economico del proprio territorio e di conseguenza dell'intero territorio nazionale.

Anche sotto il profilo fiscale le azioni al portatore vengono equiparate alle azioni nominative a norma del nuovo decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con il quale all'articolo 7 viene stabilito che la ritenuta sugli utili distribuiti dalle società sarà applicata, ove ne sia richiesta, all'atto della riscossione nella misura del 30 per cento ed a titolo di imposta anche sugli utili spettanti alle persone fisiche.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il termine del 31 dicembre 1974, indicato nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la trasformazione delle azioni al portatore emesse a seguito di autorizzazione concessa prima del 1° gennaio 1974 dalle regioni autonome della Sardegna, della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonchè dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, è prorogato al 31 dicembre 1976.